



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

Prot. n. 43045

20 marzo 2019

- Ai Sigg. Sindaci e Commissari
- Ai Sigg. Segretari Comunali
- Ai Sigg. Ufficiali Elettorali

dei Comuni della Provincia di

PALERMO

e, per conoscenza

- Ai Sigg. Presidenti Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in UE.

Di seguito alla prefettizia n. 29124 del 25 febbraio 2019, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti nell'Unione europea, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 13/2019, ha impartito ulteriori istruzioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché su vari adempimenti comunali connessi.

1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi – con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita – in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno ha provveduto alla predisposizione informatica dell'**elenco provvisorio** dei residenti in altro Stato UE **aventi diritto al voto, che verrà trasmesso al Ministero degli Affari Esteri in data 2 aprile 2019** ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni al 26 maggio prossimo;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni al Ministero stesso entro lo scorso 31 dicembre; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre 2018. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che – nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE – siano stati erroneamente classificati con “perdita del diritto all'elettorato attivo” o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore;
- c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 408/94, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/79, per il possibile rientro in Italia per il voto.

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

Ai fini del doveroso controllo da parte di codesti Uffici, l'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea è disponibile – sul portale “DAIT Servizi” all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>, nell'applicazione “Elettori Estero”.

L'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea comprende:

- gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente residenti nell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi al Ministero dell'Interno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione “Gestione Temporanei” dell'applicativo “Elettori Estero”, eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del 7 marzo, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede consolare di competenza ai fini dell'ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Più in generale, si ritiene doveroso sottolineare **l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell'Unione europea**, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. **Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'Interno – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.**

Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.

Deve rammentarsi sia l'esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all'estero (come sopra detto, comunicate dal Ministero degli Affari Esteri), verificando anche eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull'effettivo recapito all'estero, risultano essere residenti nei territori di cui all'elenco allegato.

Come già preannunciato nella prefettizia n. 29124/2019, gli utenti comunali – utilizzando le funzioni della sezione “Stralci Elettori Europee” – potranno segnalare entro il **31 marzo p.v.**, per l'inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perché originariamente classificati con “perdita del diritto all'elettorato attivo” o per l'assenza dell'indicazione dello stato di elettore.

Entro il successivo **26 aprile**, nella stessa sezione potranno essere “stralciati” gli elettori da escludere dall'elenco.

Per ulteriori informazioni, è consultabile l'apposito manuale, disponibile nella sezione “Documentazione nel portale DAIT”.

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine del 26 aprile dovranno essere segnalate alla sede consolare di competenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali potranno rivolgersi a questo Ufficio.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno all'indirizzo e-mail: sie.elettorestero@interno.it.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

Per problemi di natura amministrativa, codesti Comuni potranno contattare questa Prefettura.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via pec alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari Esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Home> La Rete diplomatica>Lista).

Tali indirizzi torneranno utili a codesti Comuni anche ai fini di corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari – possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni – di assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, ai fini dell'ammissione al voto all'estero tramite attestazione del capo dell'ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempire a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune comunicare tale trasferimento attraverso l'applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. La Direzione Centrale del Ministero dell'Interno aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.

3) Cartoline avviso

Per le cartoline avviso, l'Istituto Poligrafico dello Stato sta provvedendo alla fornitura dei modelli i quali, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

comma, della legge n. 18/79), agli elettori all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data di svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e sono state predisposte in due differenti modelli:

- **cartolina avviso Modello A**, che deve essere inviata agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea ovvero che risiedono nei particolari territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell'elenco allegato alla presente circolare;
- **cartolina avviso Modello C**, che deve essere inviata agli elettori che eventualmente risultino al Comune come temporaneamente domiciliati in altro Stato membro UE, ma che non sono stati ammessi ivi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le cartoline avviso saranno distribuite a codesti Comuni non appena perverranno dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

4) Certificati elettorali

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, il Ministero dell'Interno provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

1. agli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea i quali, **se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza**, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi istituiti negli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
2. agli elettori italiani temporaneamente residenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato tempestiva domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 408/94.

Si fa riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno al Ministero dell'Interno da tutti gli altri Stati membri UE, **i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.**

Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell'applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l'invio del certificato elettorale da parte del Ministero; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa annotazione sulle liste sezionali.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

5) Adempimenti per gli elettori italiani in altro Stato UE che si trovino in Italia il 26 maggio

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei) che si recano in Italia possono – purché non abbiano già votato nei seggi ivi istituiti e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza – esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, come detto, spedito all'elettore dal Ministero dell'Interno), che deve essere esibito dall'elettore stesso al Comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nei seggi istituiti nello Stato UE di residenza.

Nel caso in cui l'elettore residente in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel Paese di residenza e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale ove non già provveduto, informando il presidente di sezione che l'elettore ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente in altro Stato UE, il sindaco dovrà darne notizia tramite PEC al relativo Consolato.

6) Annotazioni sulle liste sezionali

Al fine di agevolare gli adempimenti dei Presidenti di sezione, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente residenti in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate ai seggi, indicante il diritto di voto all'estero per le elezioni europee, non conteggiandoli ovviamente tra gli elettori del seggio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Resta inteso che gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

7) Scambio di informazioni per la verifica dell'eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza

Per quanto attiene all'applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II^{Bis} – Consultazioni Elettorali

verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza – si richiama integralmente il contenuto della circolare ministeriale n. 9 del 3 marzo 2014, che si allega in copia.

Si ribadisce, in particolare, che l'eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l'Italia, designato con decreto del Ministro dell' Interno, verrà inviata all'indirizzo comunale di PEC indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che, quindi, a tal fine, dovrà essere costantemente monitorato).

Appena ricevuta la richiesta, l'ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 in relazione all'insussistenza di cause di incandidabilità) – e sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale – che il candidato indicato dal referente per l'Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, oppure risulti sconosciuto.

Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di **corrispondere con pec** all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta **entro e non oltre le quarantotto ore** dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l'Italia di poter informare immediatamente l'omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di vigilare assiduamente affinché si provveda con la massima regolarità e speditezza all'esecuzione dei suddetti adempimenti.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: elettorale.pref_palermo@interno.it .

IL PREFETTO
f.to (De Miro)